



Istituto d'Istruzione Superiore 'G. Ferraris - F. Brunelleschi'
Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI) – Tel. 0571/ 81041 – fax 0571 81042 – C.F. 91017160481
e-mail fiis012007@istruzione.it – Pec fiis012007@pec.istruzione.it – www.ferraris.eu
Cod Min. FIIS012007 Codice Univoco UF8UAP

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(aggiornamento del 17/12/2025)

Capo I
DEMOCRAZIA NELLA SCUOLA-MEZZI DI ESPRESSIONE

Art.1 - I soggetti dell'istituzione scolastica (studenti, docenti, genitori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario), godono, all'interno della scuola, della più ampia libertà di opinione, di espressione e di associazione, conformemente al dettato costituzionale e alle leggi attuative del medesimo. Gli stessi godono altresì del diritto di riunione nei limiti stabiliti dalle leggi e dalle norme regolamentari esistenti all'interno dell'istituto tese, queste ultime, a contemperare le finalità istituzionali della scuola con l'accesso in modo equo di tutti i soggetti a tale diritto. Spetta al Consiglio d'istituto garantirne lo svolgimento in forma civile e democratica.

Art.2 - Il Consiglio d'istituto favorisce la formazione dei comitati degli studenti e dei genitori, espressione autonoma delle rispettive componenti, riconoscendone il ruolo e l'importanza per una partecipazione attiva, consapevole e responsabile alla vita della comunità scolastica.

La commissione all'uopo deputata, qualora richiesta da almeno una componente del Consiglio d'istituto, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, prenderà in esame le eventuali proposte di modifica e di integrazione del presente regolamento e provvederà alla loro redazione, presentandole successivamente al Consiglio medesimo che ne valuterà l'adozione.

Art.3 - Tutte le componenti hanno diritto di riunione nella scuola fuori dell'orario delle lezioni, compatibilmente con le risorse del personale ausiliario addetto alla sorveglianza, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, al quale, salvo casi eccezionali, deve essere inoltrata con un preavviso di almeno cinque giorni.

Art.4 - Le diverse componenti, attraverso i loro rappresentanti, dispongono di appositi spazi murali, per l'affissione di eventuali avvisi e comunicazioni. L'affissione potrà esservi effettuata previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Art.5 - Le assemblee degli studenti sono regolate dal D.P.R. 416 del 31.05.74, all'art.43 e seguenti modifiche e integrazioni. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto e di una assemblea di classe per mese, con l'eccezione del mese di settembre e degli ultimi trenta giorni di lezione.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti iscritti e frequentanti. In ogni caso l'istanza di convocazione, corredata dell'o.d.g., dovrà essere depositata in presidenza almeno cinque giorni di lezione prima della data prevista. La durata delle assemblee di istituto non potrà eccedere il numero di ore di lezione della giornata prescelta.

L'eventuale partecipazione di soggetti esterni alla scuola, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti, sarà sottoposta al parere vincolante del Consiglio d'istituto, salvo il caso di comprovata urgenza: in tal caso spetta al Dirigente scolastico valutare l'opportunità o meno di tale partecipazione. Il Dirigente scolastico informerà comunque il Consiglio alla riunione immediatamente successiva allo svolgimento della suddetta assemblea.

Spetta alla presidenza informare le famiglie degli studenti sui tempi e i luoghi di svolgimento dell'assemblea tramite circolare.

Le assemblee d'istituto degli indirizzi ITT, Professionale, ITT- CAT e ITT- Moda si svolgeranno separatamente, a meno che l'argomento non coinvolga interessi comuni; in quest'ultimo caso l'assemblea avverrà in sessione congiunta.

Ai sensi delle C.M. 18.07.79 n.2377 e 27.12.79 n.312, è facoltà dei docenti partecipare o meno alle assemblee studentesche.

Regolamento assemblee di istituto:

principi generali

- l'assemblea è un diritto dello studente;
- l'assemblea serve a garantire un confronto e uno scambio di opinioni nel rispetto totale della libertà di espressione;

organizzazione

- l'assemblea è autorizzata dal Dirigente Scolastico su proposta del comitato studentesco e dei rappresentanti di Istituto;
- la programmazione delle assemblee è regolata affinché si svolgano una volta al mese in presenza;
- se per motivi di spazio non è possibile contenere l'intero Istituto, gli studenti devono essere suddivisi per indirizzo formativo e non per età per un maggior confronto;
- possono essere chiamati a intervenire esperti esterni previa autorizzazione della dirigenza;

gestione

- i rappresentanti di Istituto devono garantire la libertà di espressione delle opinioni di ogni studente;
- nessuno studente può essere allontanato a meno che non disturbi o impedisca lo svolgimento dell'assemblea con comportamenti e/o linguaggi non consoni;
- se ci sono docenti presenti all'assemblea, questi ultimi non potranno intervenire né in alcun modo condizionare gli studenti negli ambiti degli argomenti trattati, a meno che l'intervento non sia richiesto dagli studenti stessi.

Le assemblee di classe sono convocate su richiesta di almeno la metà degli studenti della classe e non devono cadere in ore e giorni già precedentemente utilizzati, al fine di non influire negativamente sull'orario scolastico. La loro durata dovrà essere contenuta entro le due ore di lezione. La domanda, da presentarsi nell'ufficio della Vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento, unitamente all'ordine del giorno, dovrà recare la firma per presa visione del/dei docente/i interessato/i alle ore prescelte. Dello svolgimento dell'assemblea e di quanto in essa discusso dovrà essere redatto verbale su apposito modulo disponibile, unitamente a quello della richiesta, presso l'ufficio della Vicepresidenza.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe e di istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono formare un comitato dei genitori dell'istituto. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe e viene autorizzata direttamente dal Dirigente scolastico, che ne darà comunicazione agli interessati, tramite gli studenti, con lettera circolare.

Capo II

FORMAZIONE CLASSI

Art.7 - Nella formazione delle classi, da effettuarsi con congruo anticipo sull'inizio di ogni anno scolastico sulla base delle iscrizioni pervenute all'istituto, dovranno essere seguiti, in ordine di priorità, i criteri direttivi di seguito enunciati.

Classi prime:

- raggruppamento degli studenti in funzione dell'indirizzo prescelto e di eventuali sperimentazioni presenti (Robotica, IA-Intelligenza artificiale e Design);
- distribuzione degli studenti fra le varie sezioni, in ragione del risultato dell'esame di licenza, al fine di assicurare a ogni sezione reciproca omogeneità sulla base del rendimento progressivo, accertato in sede di licenza;
- distribuzione degli studenti provenienti dalla stessa scuola: si può scegliere un solo compagno e verranno prese in considerazione solo le richieste reciproche.

- collocamento di una analoga quantità di ripetenti in ogni sezione cercando di mantenere, per quanto possibile la stessa sezione di provenienza;
- accoglimento delle richieste degli studenti salvo quanto statuito dai punti precedenti;
- attribuzione a sorteggio della lettera identificativa della sezione solo dopo aver formato le classi secondo i criteri sopra esposti.
- In applicazione del comma 4, articolo 192 del Dlgs n. 297 del 16/04/1994 si dispone che *“una stessa classe” dell’istituto “può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno”*.

Classi intermedie:

- diniego di passaggio da una sezione all’altra in assenza di valide motivazioni, da valutarsi caso per caso dal Dirigente scolastico di concerto con la commissione e, in ogni modo, quando ciò non pregiudichi la formazione ottimale di una classe secondo i criteri di cui alle precedenti lettere;
- distribuzione nelle restanti classi degli studenti provenienti da classi soppresse, assicurando a ogni sezione reciproca omogeneità sulla base del rendimento pregresso; le classi soppresse saranno quelle con il minor numero di allievi, indipendentemente dalla lettera della classe;
- mantenimento dei ripetenti nella sezione di provenienza, salvo diversa richiesta o numero eccessivo, curando, in tale ultima eventualità, il collocamento di una analoga quantità di ripetenti in ogni sezione;
- distribuzione degli studenti muniti di idoneità conseguita in istituti esterni nelle varie sezioni in proporzione al rispettivo numero degli studenti interni frequentanti.

Classi terze:

- raggruppamento degli studenti in funzione dell’indirizzo, dell’articolazione, dell’opzione o della curvatura prescelta;
- distribuzione degli studenti fra le varie sezioni, al fine di assicurare a ogni sezione reciproca omogeneità sulla base del rendimento pregresso;
- distribuzione degli studenti provenienti dalla stessa classe: si può scegliere un solo compagno e verranno prese in considerazione solo le richieste reciproche;
- collocamento di una analoga quantità di ripetenti in ogni sezione cercando di mantenere, per quanto possibile, la stessa sezione di provenienza;
- accoglimento delle richieste degli studenti salvo quanto statuito dai punti precedenti;
- attribuzione a sorteggio della lettera identificativa della sezione solo dopo aver formato le classi secondo i criteri sopra esposti.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

- Preferibilmente continuità didattica. Criterio che deve intendersi prioritariamente come diritto da esercitarsi nell’interesse degli studenti.
- Necessità di garantire personale docente stabile per quanto possibile. È da prevedere di distribuire il personale titolare di cattedra (c.d. di ruolo) in modo equilibrato tra le classi e gli indirizzi.
- Esclusione dalle classi frequentate da parenti ed affini entro il IV grado, ove sia possibile.
- Opportunità di utilizzare al meglio le competenze dei singoli docenti.

Capo III

ORARIO DELLE LEZIONI

Art.8 - L'orario delle lezioni sarà formulato sulla base dei seguenti criteri:

- 1) rotazione delle classi nelle aule speciali;
- 2) rispetto della funzionalità didattica;
- 3) distribuzione equilibrata delle materie nell'arco della mattinata e della settimana;
- 4) rotazione tra i docenti, anche mediante sorteggio, per l'assegnazione del giorno libero nel caso di eccesso di domande.

Art.9 - Gli studenti iscritti per l'anno in corso e non formalmente ritirati sono obbligati a essere presenti alle lezioni e a tutte le attività programmate dal Consiglio di classe o dal singolo docente, come parte integrante del lavoro scolastico. La puntualità e la presenza sono elementi essenziali per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla istituzione scolastica e devono pertanto caratterizzare il comportamento di tutti i soggetti della scuola. I docenti della prima ora dovranno essere presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I docenti dovranno essere presenti in classe all'inizio di ogni ora di lezione e avere cura che gli spostamenti da un'aula all'altra avvengano nel più breve tempo possibile con ordine e silenzio, al fine di non recare disturbo all'attività didattica delle altre classi.

Il personale A.T.A. ha il compito di comunicare senza indugio al Dirigente scolastico le eventuali assenze degli insegnanti, per consentirne le sollecite sostituzioni e di sorvegliare la classe durante l'assenza del docente.

Capo IV

DISCIPLINA

Art.10 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa. Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alla infrazione disciplinare: esse sono anche ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica compatibilmente con le norme sulla sicurezza e le modalità organizzative.

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo, hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modifiche che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).

Obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto, la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. Da qui la ratio del patto di corresponsabilità educativa.

MANCANZE DISCIPLINARI

Le mancanze disciplinari vengono individuate, in linea generale, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 249/98, tra le seguenti tipologie:

- comportamento che disturba il regolare corso delle lezioni;
- comportamento scorretto nei locali della scuola;
- gesto o atteggiamento irrispettoso nei confronti dei compagni o del personale scolastico;
- danneggiamento o sottrazione di cose di proprietà della scuola o delle persone;
- grave mancanza di rispetto o comportamento violento nei confronti dei compagni o del personale scolastico.

• MANCANZE DISCIPLINARI PIU' COMUNI

Mancanza di rispetto verso chiunque si trovi nella scuola.

Mancanza di rispetto verso qualunque diversità: di genere, culturale, etnica e religiosa.

Usare espressioni scurrili o bestemmie.

Indossare un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.

Non tenere in qualunque momento un comportamento corretto e rispettoso delle disposizioni di sicurezza.

Arrecare danni al patrimonio della scuola.

Arrecare danni a strutture e locali utilizzati durante le attività svolte al di fuori dell'Istituto.

Non segnalare tempestivamente ai docenti della classe eventuali danni arrecati o riscontrati all'interno della propria aula o dei laboratori utilizzati. Si ricorda che in mancanza di individuazione del responsabile o dei responsabili tutta la classe sarà tenuta a rifondere in solido il danno arrecato.

Non attenersi alle indicazioni sulle norme di sicurezza, in tutti i locali della scuola, senza eccezione alcuna.

Manomettere o danneggiare i dispositivi di sicurezza.

Uscire dagli edifici durante le lezioni senza il permesso dell'insegnante.

Allontanarsi, durante l'intervallo, dalle vicinanze della Sede di svolgimento delle lezioni (ITT, Professionale): gli insegnanti sono comunque sempre tenuti alla vigilanza.

Spostarsi con veicoli a motore da una sede all'altra in orario di lezione, al cambio dell'ora e durante l'intervallo.

Parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, nei posti riservati ai diversamente abili e di accesso alle ambulanze.

Fare assenze ripetute.

Superare il numero dei ritardi consentiti.

Non giustificare tempestivamente assenze e ritardi.

Prolungare oltre il necessario le uscite autorizzate dall'aula (l'uscita di norma non deve superare i 5 minuti) e/o non rientrare sollecitamente alla fine dell'intervallo.

Uscire dall'aula al cambio dell'ora senza il permesso dell'insegnante dell'ora successiva.

Sostare nei corridoi e restare affacciati alle finestre al cambio dell'ora o durante le lezioni.

Non svolgere in modo corretto la raccolta differenziata e lasciare la classe in disordine.

Appendere qualunque cosa alle pareti senza il permesso del Coordinatore di Classe.

Mangiare e bere (tranne l'acqua) in classe durante le lezioni.

Non assolvere assiduamente gli impegni di studio (lezioni a casa, essere spesso impreparati, ecc.)

Si ricorda inoltre che:

Per legge è SEVERAMENTE VIETATO FUMARE in tutti gli ambienti della scuola, quindi anche nelle pertinenze esterne. Si precisa che il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

Il divieto è esteso alle assemblee, anche quando si tengano in locali fuori dalla scuola.

Chi contravverrà al divieto potrà essere segnalato alle Autorità competenti preposte all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In ottemperanza alla nota ministeriale prot. 0003392 del 16/06/2025 recante *“Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.”* si dispone [...] il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico.

In particolare, il mancato rispetto del divieto di utilizzo dello smartphone e di eventuali apparecchiature elettroniche o digitali a essi collegate (smartwatch, ecc.) durante l'orario scolastico (e, quindi, anche durante gli intervalli), anche a fini didattici, è oggetto di specifiche sanzioni disciplinari riportate in dettaglio nel Regolamento di Disciplina dell'Istituto.

Al fine di adempiere tale obbligo gli studenti dovranno conservare i propri smartphone spenti all'interno del proprio zaino o cartella durante tutto l'orario scolastico.

Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP) come supporto rispettivamente agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

Analogamente, l'utilizzo del telefono cellulare rimane consentito, **ESCLUSIVAMENTE A FINI DIDATTICI**, ossia quando strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica (ITI Informatica) e alle telecomunicazioni (ITI Elettrotecnica).

Gli insegnanti possono far depositare, esclusivamente sotto la propria responsabilità e con il consenso degli studenti, i cellulari e le apparecchiature sopra citate sulla cattedra.

Al di fuori della zona riservata al polo scolastico, in occasione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione l'utilizzo dello smartphone e di eventuali apparecchiature elettroniche o digitali a essi collegate (smartwatch, ecc.) è consentito **ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA, AL FINE DI POTER EFFETTUARE CHIAMATE DI EMERGENZA.**

MANCANZE CHE POSSONO COMPORTARE LA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:

Minacciare i compagni e il personale della scuola.

Comportarsi in modo violento verso i compagni o il personale.

Assumere atteggiamenti di nonnismo e/o di bullismo anche fuori dalla scuola e nell'itinerario casa - scuola, nei trenta minuti che precedono l'entrata e poi seguono l'uscita.

Danneggiare e rubare materiale della scuola e cose dei compagni o del personale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 11- Qualora venga commessa una infrazione di cui all'articolo precedente, lo studente subirà, proporzionalmente alla gravità della stessa, uno o più dei seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 249/98 e D.P.R. n. 235/ 2007.

- Ammonizione orale.
- Ammonizione scritta (NOTA generica sul registro elettronico)
- Rapporto (NOTA disciplinare sul registro elettronico): per gravi o reiterate mancanze disciplinari con comunicazione alla famiglia, anche inviata per presa visione al Dirigente scolastico per il tramite dell'ufficio protocollo.
- Diffida: è sempre scritta, con comunicazione alla famiglia e convocazione da parte del Dirigente per i maggiorenni, con convocazione del genitore, sempre da parte del Dirigente, per i minorenni.

- Allontanamento dalla classe e dall'istituto scolastico dell'alunno in caso di violazioni del regolamento sulla sicurezza recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, se minorenni, previa telefonata ai genitori che lo verranno a prendere, se maggiorenni previa telefonata ai genitori, con relativo rapporto disciplinare.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1)

Si tratta di:

- sanzioni didattico-educative: esercizi, relazioni, ricerche, di norma relative alla materia dell'insegnante che la irroga;
- attività in favore della scuola con finalità educative;
- divieto di partecipare ad attività integrative.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8).

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (per es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis).

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Il reiterarsi di ammonizioni scritte, comunicate ai genitori, può portare a brevi sospensioni dalle lezioni.

I provvedimenti disciplinari di sospensione e di diffida influiscono di norma, salvo diversa decisione del consiglio di classe adeguatamente motivata, sul voto di condotta.

Non ottemperare alle disposizioni della commissione disciplinare (sanzione, diffida) si configura come un grave atto di insubordinazione; il caso viene inviato al consiglio di classe. La sospensione non estingue l'obbligo della sanzione.

Art. 12 - ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ammonizione orale: l'insegnante.

Ammonizione scritta: l'insegnante.

Sanzione didattico-educativa: l'insegnante, il coordinatore di classe.

Diffida: Dirigente Scolastico o Commissione disciplinare.

Sospensione: Consiglio di classe, Consiglio d'Istituto:

- Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni: Commissione disciplinare. (Delega del Collegio dei Docenti del 19/09/05 – Appendice n° 1) o Consiglio di classe.
- Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni: il Consiglio di classe.
- Sospensione delle lezioni oltre i quindici giorni: il Consiglio d'Istituto.

Ciascun organo può irrogare provvedimenti meno gravi rispetto a quelli di sua competenza.

La Commissione disciplinare è composta dal Dirigente o suo delegato, da un Collaboratore della dirigenza, dal Coordinatore di classe.

Art. 12 bis - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'**Organo di garanzia** è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di due docenti designati dal Consiglio d'istituto, due rappresentanti eletti dagli studenti e due rappresentanti eletti dai genitori.

I rappresentanti vengono eletti dalle tre componenti (docenti, genitori, studenti) all'insediamento di ogni nuovo Consiglio d'Istituto.

Per il subentro dei membri si scorre la graduatoria di elezione o, se terminata, si provvede alla nuova rielezione del membro che deve subentrare.

È possibile nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

Per il funzionamento dell'organo di garanzia si precisa che tale organo può funzionare solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).

Nel caso di ulteriore impugnazione si ricorre all'**Organo di Garanzia Regionale** presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 13- RITARDO ALL'INGRESSO – USCITE – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

RITARDO ALL'INGRESSO

Non sono ammessi ritardi oltre la prima ora dell'orario ordinario, se non in casi eccezionali debitamente motivati.

L'ingresso in classe è consentito solo al cambio dell'ora; la giustificazione dovrà essere presentata il giorno stesso, o il giorno successivo.

SONO AMMESSI SOLO 4 RITARDI NEL PRIMO QUADRIMESTRE E 4 RITARDI NEL SUCCESSIVO QUADRIMESTRE.

Dopo tre ritardi gli studenti possono essere ammessi se accompagnati dai genitori i quali, se impossibilitati a farlo, potranno dare il loro consenso all'ingresso tramite email o telefonando la mattina stessa a scuola.

Nel caso di ripetuti ritardi, verranno presi opportuni provvedimenti da parte del Consiglio di Classe.

FARE RITARDI RIPETUTI POTRA' COMPORTARE IL 6 COME VOTO DI CONDOTTA DA VALUTARSI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE.

USCITE

Durante le ore di lezione gli studenti possono lasciare l'aula solo dietro consenso del docente, e, di norma, non più di uno alla volta.

Le uscite devono essere brevi (non devono durare, di norma, più di 5 minuti).

Di norma, non è permesso uscire al cambio dell'ora, se non previa autorizzazione del docente.

Gli studenti che non rispetteranno queste due indicazioni saranno soggetti a sanzioni disciplinari.

È vietato uscire dagli edifici durante le lezioni senza il permesso degli insegnanti e durante gli intervalli.

L'uscita anticipata dalla scuola è consentita, di norma, solo al cambio dell'ora.

Il docente dell'ultima ora, in ogni classe, accompagna tutta la classe fino all'uscita dell'edificio scolastico e nel caso della presenza di scale esterne, fino in fondo alle scale. Dopodiché il docente accompagnatore vigila al meglio sulla corretta uscita della classe dalle zone di pertinenza esterne della scuola.

SONO AMMESSE SOLO 4 USCITE ANTICIPATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE E 4 NEL SECONDO QUADRIMESTRE E SOLO PER LE ULTIME 2 ORE PREVISTE NELL'ORARIO ORDINARIO.

- Minorenne: solo se in presenza di un genitore o di persona con delega scritta, documento di riconoscimento e copia del documento d'identità del delegante. In alternativa la richiesta può essere inoltrata via mail dal genitore con allegato il documento d'identità.
- Maggiorennne: lo studente dovrà compilare l'apposito modulo di richiesta con le firme di consenso dei docenti interessati e recarsi in Vicepresidenza.

È permessa l'uscita in orario diverso e al di fuori delle uscite consentite solo in caso di malore o di motivata necessità; comunque sempre previo contatto con il genitore.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

L'assenza deve essere sempre giustificata.

Si deve giustificare l'assenza il giorno stesso del rientro alla prima ora. In caso di ulteriore mancanza di giustificazione, l'istituto si riserva il diritto di allontanare l'alunno, se minorenne previa telefonata

al genitore che verrà a prenderlo, se maggiorenne solo previa telefonata al genitore. Il Consiglio di Classe si riserva il diritto di prendere opportuni provvedimenti disciplinari.

L'ASSENZA DI OLTRE LA METÀ DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE POTRÀ COMPORTARE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DELLA DIRIGENZA.

FARE ASSENZE RIPETUTE E/O INGIUSTIFICATE INFLUIRÀ COMUNQUE SUL VOTO DI CONDOTTA.

Art.14 - DANNEGGIAMENTO DEL PATRIMONIO SCOLASTICO E/O AMBIENTALE

Un eventuale danno più o meno grave, ma anche lasciare un ambiente particolarmente sporco, autorizzano l'intervento della Presidenza, che può richiedere il risarcimento del danno arrecato o il ripristino della pulizia all'allievo responsabile, all'intera classe o a più classi.

Vale la regola che, se non viene individuato l'autore, l'intera classe sarà ritenuta responsabile per l'eventuale risarcimento.

Se nell'aula o in altri ambienti gli studenti riscontrano danni o sporcizia devono segnalarlo tempestivamente all'insegnante o al custode del piano, prima ancora di entrarvi.

È vietato introdurre in classe oggetti non attinenti alla didattica (es: monopattini, biciclette o altri oggetti).

Art. 15- VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Ai sensi delle leggi 584/75, 448/ 2001 art. 52 comma 20, 3/2003 art.51 e 448/2001 art. 1 commi 189-191:

È vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola, comprese le pertinenze esterne.

Si precisa che il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

Come previsto dalla legge 3/2003, la dirigenza incarica uno o più funzionari all'accertamento delle infrazioni.

L'incaricato ha funzione di pubblico ufficiale. È fatto obbligo agli studenti, ai dipendenti e ai visitatori di fornire, a richiesta, le generalità ai fini dell'accertamento dell'infrazione.

Rifiutare o fornire false generalità comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria e, per gli studenti e-i dipendenti, sanzioni disciplinari aggiuntive.

Art. 16 - PARCHEGGI

Le macchine e i motorini devono essere parcheggiati negli spazi indicati dalla scuola.

È VIETATO PARCHEGGIARE DAVANTI ALLE USCITE DI SICUREZZA.

La scuola non è responsabile di furti o danni ai mezzi parcheggiati.

È VIETATO USARE I MOTORINI O ALTRO MEZZO DI TRASPORTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE.

Art. 17 – STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELLA RELIGIONE

Gli studenti che hanno ottenuto l'esonero dalla frequenza della religione cattolica dovranno uscire dall'istituto e trascorrere le ore destinate a tale disciplina al di fuori dell'edificio scolastico, previa autorizzazione dei genitori da inoltrarsi per mail.

È FATTO OBBLIGO DI MANTENERE UN COMPORTAMENTO TALE DA NON ARRECARRE DISTURBO ALLO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI.

Art. 18 - INGRESSO NELL'ISTITUTO E INTERVALLO

Per gli studenti sarà possibile accedere all'interno dell'Istituto secondo l'orario previsto per l'inizio delle lezioni.

Durante l'intervallo/ricreazione è possibile portare l'intera classe fuori dall'aula e anche in spazi esterni di pertinenza scolastica oppure in spazi esterni a quelli di pertinenza scolastica. L'autorizzazione del Dirigente è richiesta solo per gli spazi esterni a quelli di pertinenza della scuola.

Inoltre, nei locali interni della scuola si deve mangiare seduti al banco.

Capo V

AMBIENTE E VITA SCOLASTICA

Art.19 - I locali dell'edificio scolastico, gli arredi, il materiale didattico e scientifico sono patrimonio di tutta la comunità scolastica e pertanto devono essere considerati come bene comune da rispettare. Studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, genitori sono invitati a cooperare affinché sia evitata ogni forma di danneggiamento agli stessi, che verrà sanzionata secondo le norme vigenti.

Art.20 - Agli studenti è fatto divieto di accedere alle aule speciali e ai laboratori senza la presenza dell'insegnante o assistente tecnico; solo in seguito al personale controllo e alla autorizzazione di questi ultimi sarà possibile utilizzare gli strumenti e le attrezzature. Gli studenti devono attenersi alle indicazioni sulle norme di sicurezza loro segnalate, senza eccezione alcuna.

Art.21 - All'inizio e al termine di ogni esercitazione gli studenti devono controllare che il proprio posto di lavoro sia in perfetta efficienza: Qualora vengano riscontrate anomalie, gli studenti sono tenuti a informare il docente, che, a sua volta, dovrà darne immediata comunicazione al collega responsabile del laboratorio o dell'aula speciale o, in sua assenza, al Dirigente scolastico, il quale dovrà comunque essere sempre informato. È fatto obbligo ai docenti, nei limiti del possibile, di assegnare ai singoli studenti nelle aule speciali sempre lo stesso posto di lavoro, opportunamente registrato dal docente medesimo.

Art.22 - Gli strumenti di laboratorio e le attrezzature didattico-scientifiche in genere, non possono essere utilizzate al di fuori dei locali dell'istituto e dell'orario di lezione senza l'autorizzazione dei docenti responsabili dei laboratori e delle aule speciali i quali annoteranno su un apposito registro il materiale consegnato, la data e il nominativo dell'alunno che lo preleva. All'atto della riconsegna, lo stesso docente annoterà sul medesimo registro, oltre alla data, lo stato di efficienza del materiale concesso in utilizzazione.

Art.23 - Ogni studente è da ritenersi custode dei beni utilizzati per le esercitazioni, degli arredi e del patrimonio scolastico in genere, pertanto sarà ritenuto civilmente responsabile dei danni

eventualmente arrecati a essi. Qualora non sia possibile individuare l'autore del danno arrecato, tutta la classe ne risponderà ai fini dell'eventuale risarcimento.

Art.24 - La biblioteca sarà accessibile agli studenti nei limiti dell'orario di apertura della medesima, compatibilmente con il rispetto della frequenza alle lezioni e con la disponibilità dei locali a seguito delle disposizioni in ambito della situazione pandemica COVID 19, qualora la normativa lo preveda.

Art.25 - Gli studenti che hanno ottenuto l'esonero dalla frequenza dell'insegnamento della religione cattolica, devono trascorrere le ore destinate a tale disciplina al di fuori dell'edificio scolastico. È fatto obbligo mantenere un comportamento tale da non arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni.

Art.26 - Dietro specifica richiesta al Dirigente scolastico e sua successiva autorizzazione, potrà essere consentito agli studenti l'accesso al complesso scolastico nel pomeriggio, per trattenervisi, di norma non oltre le 17:30, o comunque compatibilmente con le esigenze organizzative, al fine di effettuare attività di studio o di esercitazione, individuale e di gruppo. La presidenza provvederà a fornire, nei limiti della disponibilità manifestata dal personale docente e non docente, la necessaria assistenza e sorveglianza per il corretto e proficuo svolgimento delle suddette attività.

Art.27 - Durante gli intervalli è fatto obbligo al personale ausiliario, nei turni e nelle aree rispettivamente assegnate all'interno dell'istituto, di vigilare sul comportamento degli studenti, al fine di prevenire eventi dannosi che coinvolgano gli stessi, nonché le strutture e le attrezzature dell'istituto.

Al personale docente responsabile dell'ora precedente l'intervallo spetta la sorveglianza all'interno dell'aula e comunque la vigilanza sull'intero gruppo classe.

Art.28 – Al fine di prevenire gli atti vandalici all'interno dei bagni scolastici e in considerazione di quelli rilevati in passato, i docenti, nei limiti del possibile, sono tenuti a prendere nota degli studenti che nell'ora di lezione, o comunque quando sotto la loro sorveglianza, chiedono di recarsi in bagno e successivamente a comunicare in forma scritta ai collaboratori scolastici del piano l'elenco dei nomi degli studenti, con le uscite e i rientri. I collaboratori scolastici consegneranno, appena possibile, al DSGA gli elenchi. Infine, il DSGA cesterà gli elenchi settimanalmente.

Capo VI

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI

Art.29 - L'andamento didattico e disciplinare degli studenti oltre che essere oggetto di colloqui periodici con i genitori, istituzionalizzati secondo le modalità approvate all'inizio dell'anno dal collegio dei docenti, verrà sintetizzato da parte dei consigli di classe in una scheda informativa avente per oggetto la situazione scolastica di ogni studente.

Capo VII

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 30 - Le disposizioni inerenti a visite guidate, viaggi d'istruzione e gite scolastiche sono interamente riportate nello specifico regolamento adottato dall'Istituto.

Capo VIII

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 (QUALORA LA NORMATIVA LO PREVEDA)

Art 31 – Misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, il Regolamento di Istituto rinvia integralmente al Regolamento sulla sicurezza recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, il quale costituisce parte integrante del presente regolamento nel testo attuale e in ogni modifica futura.

È FATTO OBBLIGO MANTENERE UN COMPORTAMENTO TALE DA RISPETTARE, IN OGNI CIRCOSTANZA E MOMENTO, IL REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2. PER OGNI VIOLAZIONE AL DETTO REGOLAMENTO GLI STUDENTI, SE MINORENNI, PREVIA TELEFONATA AI GENITORI, VERRANNO ALLONTANATI DALLA SCUOLA ACCOMPAGNATI DAI GENITORI, SE MAGGIORENNI, VERRANNO ALLONTANATI DALLA SCUOLA PREVIA TELEFONATA AI GENITORI: IN ENTRAMBI I CASI VI SARÀ LA SEGNALAZIONE DELL'ALLONTAMENTO SUL REGISTRO SCOLASTICO.

Obiettivo delle norme introdotte con il regolamento sulla sicurezza recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a violazione del medesimo quanto, piuttosto, la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità per prevenire e contenere la diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19.

IN CASO DI CONTRASTO TRA LA DISCIPLINA PREVISTA NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E IL REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 PREVARRÀ SEMPRE E SOLTANTO IL SECONDO.

Capo IX

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art 32 – Regole per la Didattica Digitale Integrata. Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Capo individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'istituzione scolastica Ferraris - Brunelleschi.

2. Capo è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su proposta del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

3. Il presente Capo ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali.

Art 33 – Regole per la Didattica Digitale Integrata. Premesse

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti sia nel caso in cui l'istituzione scolastica decida di suddividere alcune classi in gruppi, che a rotazione vedranno soddisfatto il diritto all'apprendimento mediante la DDI, sia in caso di nuovo lockdown. Consentirà di garantire il diritto all'apprendimento anche degli studenti che dovessero essere posti in quarantena o in isolamento fiduciario o in malattia qualora facenti parte dei gruppi classe per i quali l'Istituto abbia previsto la suddivisione in gruppi che a rotazione usufruiscono della DDI. In caso di nuovo lockdown saranno garantite 20 settimanali ore in DDI.
3. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:
 - gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
 - rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
 - **attività sincrone**, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;
 - le attività sincrone saranno seguite nel caso in cui l'Istituto decida che alcune classi siano suddivise in gruppi, che a rotazione, vedano soddisfatto il diritto all'apprendimento tramite la DDI, oppure in caso di nuovo lockdown.
 - **attività asincrone**, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio

di strumenti digitali, quali:

- l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.
- le attività asincrone saranno seguite, e/o unitamente a quelle sincrone in caso di nuovo lockdown.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.
7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità degli studenti in relazione alla loro età, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.
8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con gli altri colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutti gli studenti sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno/a con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

Art 34 – Regole per la Didattica Digitale Integrata. Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. La piattaforma digitale istituzionale in dotazione all'Istituto è la GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts

Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.
3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su _____) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
4. La piattaforma tecnologica ufficiale, istituzionale e quindi valida è solo quella scelta dalla scuola, al momento la GSuite. La scuola crea ed attiva le classroom, in quanto amministratore e proprietario della piattaforma tecnologica. La gestione da parte della scuola non incide sulla proprietà intellettuale dei materiali inseriti su tale piattaforma dai docenti. Per quanto riguarda invece le verifiche ed i lavori effettuati dagli studenti, il docente è tenuto alla conservazione di questi agli atti della scuola, secondo le modalità comunicatogli dalla scuola stessa. Inoltre i docenti sono altresì tenuti al personale salvataggio dei propri materiali, quando avvisati di tale necessità dalla scuola e secondo le modalità da questa indicate.

Art 35 – Regole per la Didattica Digitale Integrata. Modalità di svolgimento delle attività

Nel caso di videolezioni sincrone, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting degli studenti.

Nel caso di videolezioni sincrone, l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta dell'alunno/a-;
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
- partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l'alunno/a in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione.

Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, che disturbano la lezione con interventi inappropriati e non autorizzati per il tramite del microfono attivato senza autorizzazione, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Art 36 – Regole per la Didattica Digitale Integrata. Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma.

È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

È FATTO OBBLIGO PER I DOCENTI E GLI STUDENTI DI COLLEGARSI SEMPRE E SOLTANTO CON GLI ACCOUNT ISTITUZIONALI, @ferrarisbrunelleschi.cloud. GLI STUDENTI CHE NON USERANNO GLI ACCOUNT ISTITUZIONALI NON VERRANNO AMMESSI ALLA LEZIONE CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI GIUSTIFICAZIONE.

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

Il mancato rispetto di quanto stabilito da parte degli studenti può portare all'attribuzione di rapporti disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art 37 – Regole per la Didattica Digitale Integrata. Regole di valutazione della DDI

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art 38 – Regole per la Didattica Digitale Integrata. Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali l'Istituto mette a disposizione previa documentazione ISEE e compatibilmente con le risorse disponibili, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali, per favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche a distanza.

Art 39 – Regole per la Didattica Digitale Integrata. Aspetti riguardanti la privacy

Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento dei propri figli in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità e il Patto d'aula per la didattica a distanza.

APPENDICE N° 1

Delega del Collegio dei Docenti del 19/9/05: facoltà della Commissione Disciplinare di sospendere fino a tre giorni.

Visto il comma 6, art. 4 DPR 249/98 ed il comma 2, art. 328 DPR 297/94, si costituisce la commissione disciplinare composta dal Dirigente o suo delegato, dal Coordinatore di classe e da un collaboratore del Dirigente.

La commissione giudica entro 3 giorni tutte le contravvenzioni al regolamento che vengano segnalate. Può irrogare tutte le sanzioni previste dal regolamento e la sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni.

Tale facoltà viene delegata tacitamente ogni anno dai Consigli di classe, salvo decisione contraria. I genitori degli studenti interessati vengono preventivamente sentiti ed eventualmente convocati. Restano immutati i poteri del consiglio di classe. Il coordinatore o ciascun insegnante, se lo ritiene necessario, può chiedere l'avvio del procedimento disciplinare per ciascun caso e la riunione del consiglio di classe straordinario. Solo il consiglio di classe può irrogare sospensioni superiori a tre giorni.